Ex Parte Creditoris
Rivista di Informazione Giuridica

Sentenza, Tribunale di Bergamo, Giudice Chiara Mazzoni, n. 1037 del 1.10.2026

N. R.G. xxx/2025

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. xxx/2025, promossa da:
MUTUATARI

– attori –

nei confronti di:
BANCA

– convenuta –

Conclusioni degli attori: come da note scritte depositate telematicamente in data 6/3/2026
Conclusioni della convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 2/3/2026

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.

Con atto di citazione ritualmente notificato **MUTUATARI** hanno convenuto in giudizio **BANCA,** domandando l'accertamento della nullità della clausola determinativa degli interessi e la rideterminazione del piano di ammortamento del mutuo concesso con il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7 TUB, con compensazione del credito dagli stessi asseritamente vantato (quantificato in € 20.000,00 per interessi indebitamente corrisposti) con il credito vantato dalla banca.

In sintesi gli attori hanno allegato:

– di avere concluso in data 6/8/2004 originariamente con **BANCA OMISSIS** (ora **BANCA**) un mutuo ipotecario per l'importo di € 115.000,00 da rimborsare in 17 anni in 204 rate mensili costanti, con pattuizione di un tasso variabile indicizzato all'Euribor con l'aggiunta di uno spread del 2 % (v. doc. 2 att.);
– che il contratto stipulato tra le parti non indica il regime di capitalizzazione finanziaria (semplice o composto) impiegato;
– che risulterebbe assente il piano di ammortamento;
– che, inoltre, verrebbe indicato esclusivamente il TAN;
– che, ancora, risulterebbe omessa l'indicazione del divisore (360 o 365 giorni) del parametro di indicizzazione Euribor.

La convenuta si è costituita contestando la fondatezza delle domande attoree e chiedendone il rigetto.

Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione c.d. obbligatoria tra le parti, la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di svolgere attività istruttoria, rinviata per la rimessione in decisione all'udienza del
14/5/2026 (con assegnazione alle parti dei termini perentori ex art. 189 c.p.c. per il deposito delle note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusionali) e trattenuta in decisione con ordinanza del 29/6/2026.

*** *** ***

1. Deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità della citazione (reiterata da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni) per un vizio dell'*editio actionis* ai sensi dell'art. 164, IV c.p.c., atteso che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo del giudizio – seppur sintetico – risultano evincibili tanto l'oggetto della domanda (*petitum*), quanto i fatti posti a fondamento della stessa (*causa petendi*).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

VALIDITÀ DEL MUTUO A TASSO VARIABILE E AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE: il Tribunale di Bergamo blinda i requisiti di determinatezza dell'oggetto

2. Ciò posto, secondo la tesi attorea la clausola di determinazione degli interessi contenuta nel contratto di mutuo sottoscritto tra le parti sarebbe viziata per indeterminatezza, con conseguente violazione dell'art. 1346 c.c., nonché dell'art. 117, comma 4 TUB.
Tale tesi non può essere condivisa.

2.1 L'interesse pattuito e la modalità di ammortamento del mutuo sono disciplinati dagli artt. 2 e 3 del contratto stipulato tra le parti (v. doc. 2 att.).
L'art. 2, per quel che qui rileva, prevede la restituzione del capitale mutuato "*entro 204 (duecentoquattro) mesi da oggi, maggiorata degli interessi maturandi, il cui tasso viene pattuito nella misura del 4,30% (quattro virgola trenta per cento) annuo nominale, soggetto a variazione secondo le modalità previste dal successivo art. 3*".
L'art. 3, disciplinante la revisione periodica del tasso parametrata all'Euribor, prevede che "In tali date di revisione [ovvero 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno] il tasso d'interesse verrà rideterminato in base alla media aritmetica semplice di valori giornalieri del tasso Euribor a sei mesi, relativa al mese di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno. Il valore attuale del parametro di riferimento è pari al 2,20% (due virgola venti per cento)".

2.2 In generale deve osservarsi che l'ambiguità di una clausola non ne comporta necessariamente l'indeterminatezza, tantomeno la nullità, laddove le regole di interpretazione contrattuale consentano di pervenire a un'interpretazione univoca. In questo senso si è espressa la Suprema Corte, chiarendo che "una
clausola contrattuale "astrusa" od inintelligibile non rende il contratto nullo o "immeritevole" ex 1322 c.c. Dinanzi a clausole contrattuali oscure il giudice deve ricorrere agli strumenti legali di ermeneutica (artt. 1362-1371 c.c.), e non ad un giudizio di immeritevolezza. La clausola oscura andrà dunque interpretata, in mancanza di altri criteri, almeno in modo che le si possa dare un senso (artt. 1371 c.c.), oppure *contra proferentem* (art. 1370 c.c.)" (v. Cass. S.U. n. 5657/2023).
In altri termini, solo in caso di irrimediabile indeterminatezza del contenuto della clausola può predicarsene la nullità.

2.3 Nel caso che occupa il tasso di interesse e la modalità di ammortamento non sono ambigui, tantomeno indeterminati.
Infatti, nel contratto (cfr. le clausole riportate nel paragrafo 2.1 che precede) non solo è stato determinato il tasso, ma è stata stabilita anche la modalità di applicazione dello stesso, senza alcun margine di incertezza, di ambiguità o di discrezionalità per la banca mutuante.
Ciò risulta dalla puntuale indicazione della somma mutuata, del tasso, della durata del prestito e del rimborso mediante un numero predefinito di rate (v. in tal senso Corte d'Appello Brescia, sent. n. 460/2023), senza che la mancanza di un pianto di ammortamento iniziale (per sua natura meramente indicativo, essendo il tasso variabile: v. in tal senso Cass. n. 7382/2025) sia idoneo a inficiare la validità del contratto.
Detto altrimenti, come suindicato, il contratto di mutuo ha un oggetto determinato, indicando chiaramente l'importo del capitale erogato, la modalità di calcolo dell'interesse, la periodicità delle rate e le relative scadenze.
Da ciò discende l'irrilevanza del fatto che al contratto non sia stato allegato il piano di ammortamento.
Il piano di ammortamento non è infatti necessario se sono indicati l'importo del mutuo, l'arco temporale dello stesso, la periodicità delle rate e il tasso di interesse (v. Cass. n. 12922/2020, che specifica che la redazione del piano di ammortamento non è un requisito formale di validità del titolo esecutivo).

Ex Parte

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Pertanto, essendo il contratto completo di tutte le indicazioni, il piano di ammortamento può essere ricavato in ogni momento in via matematica, rappresentando soltanto la traduzione contabile dei dati contrattuali.
Né, del resto, (pur esplicitando il contratto l'ammontare della rata e del tasso di interesse iniziali) al momento della stipula sarebbe prevedibile l'esatto ammontare delle rate future, trattandosi appunto di mutuo a tasso variabile (v. in tale condivisibile senso Trib. Potenza, sentenza n. 2218/2025).
Ciò trova conferma in quanto stabilito dall'art. 2 del contratto, laddove infatti viene espressamente previsto che "Al tasso di interesse iniziale sopra pattuito ed in applicazione del suddetto metodo di ammortamento "alla francese", calcolato sulla somma totale del mutuo, ciascuna rata di ammortamento ammonta a Euro 795,82 (settecentonovantacinque virgola ottantadue). Le modificazioni della misura del tasso di interesse comporteranno la rielaborazione del piano di ammortamento alle nuove condizioni di tasso, sulla base del debito e della durata residui, con conseguente ricalcolo della nuova rata costante di ammortamento".
Dunque, il piano di ammortamento c.d. alla francese – come, appunto, nel caso in esame – "non importa indeterminatezza del tasso" (v. Corte d'Appello Brescia, sent. n. 1597/2019), ma soltanto una diversa costruzione delle rate costanti, in cui la quota degli interessi e quella del capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale, in ossequio al principio previsto dall'art. 1194 c.c..
Sulla base di tali dati contrattuali, quindi, i mutuatari sono stati messi in condizione di conoscere, fin dall'inizio e univocamente, la modalità di costruzione delle singole rate di rimborso.
Del resto, gli attori nemmeno hanno dedotto che l'effettivo ammortamento del mutuo si sia discostato dalle succitate indicazioni risultanti dalla documentazione versata in atti, sicché la c.t.u. richiesta sarebbe stata meramente esplorativa e superflua ai fini della decisione.
Tanto vale a escludere che la pattuizione degli interessi contenuta nel contratto tra le parti sia indeterminata o ambigua, così come confermato dal recente arresto della Suprema Corte a Sezioni Unite ("In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti": v. Cass. S.U. n. 15130/2024; v. anche Cass. n. 28824/2023), principi che le successive pronunce della giurisprudenza di legittimità hanno confermato debbano trovare applicazione anche in ipotesi di contratti di mutuo a tasso variabile, come appunto quello che occupa (v. Cass. n. 7382/2025 cit.).

3. Parimenti inconducenti si appalesano le doglianze attoree in ordine alla mera indicazione del TAN (Tasso Annuo Nominale).
Al contratto sono infatti allegati i documenti prodotti dalla convenuta sub doc. 2, nei quali risulta indicato anche il valore dell'ISC (Indicatore Sintetico di Costo, introdotto dall'art. 9 della delibera CICR 4/3/2003), ovvero l'indice comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente: peraltro, essendo l'ISC un mero indice equivalente e non un tasso debitore, non previsto da una norma primaria (bensì soltanto dalla normativa di rango regolamentare del CICR, ed essendo disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d'Italia), financo in caso di sua errata o mancata indizione non risulterebbe applicabile il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) T.U.B. (ma soltanto il risarcimento dell'eventuale danno dimostrato dal mutuatario per aver confidato in un ISC errato).
Di talché, anche tali censure formulate dagli attori sono infondate.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

4. Da ultimo, nemmeno coglie nel segno la lamentata omessa indicazione del divisore del parametro di indicizzazione Euribor (360 o 365 giorni).
Invero, nei succitati allegati al contratto di mutuo (precisamente nell'Allegato D contenente il Documento di sintesi) risulta espressamente specificato "calcolo degli interessi: anno commerciale" (e non anno solare): il divisore applicabile all'Euribor 6 mesi risulta quindi 360 giorni, senza margini di incertezza.
Nella propria comparsa di costituzione e risposta, la convenuta ha anche dimostrato matematicamente come risulti confermata l'applicazione del predetto divisore (v. pagg. 24, 25 e 26).
Peraltro, non solo l'unica quotazione ufficiale dell'Euribor risulta essere quella a divisore 360 (cosicché, anche solo in assenza di indicazioni di segno contrario, tale sarebbe stato il divisore applicabile), ma l'indice di riferimento applicato dalla banca (ossia l'Euribor a base 360) è altresì quello più favorevole per la parte mutuataria (v. Trib. Brescia, sent. n. 862/2025).

5. Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, le domande attoree risultano infondate e devono conseguentemente essere rigettate.
Ciononostante, non si ravvisa la sussistenza dei presupposti di un abuso dello strumento processuale da parte degli attori tale da legittimare l'applicazione della condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. invocata dalla convenuta.

6. Le spese seguono la soccombenza degli attori (che devono pertanto essere condannati in solido alla rifusione delle stesse a favore della convenuta ai sensi dell'art. 97 c.p.c., stante la comunanza di interesse derivante dalla medesimezza delle loro posizioni giuridiche) e vengono liquidate sulla base della nota spese depositata dalla convenuta, conforme ai parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come da ultimo aggiornati dal D.M. n. 147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia.
Per questi motivi il Tribunale di Bergamo
in composizione monocratica III sezione civile
definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
− rigetta le domande degli attori;
− condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 1° ottobre 2026
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni

Ex Parte

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012
Registro affari amministrativi numero 8231/11
Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano
Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376